



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

ACCORDO SINDACALE RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE DI ULTERIORI ASPETTI LEGATI ALLE
ASSENZE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

27 maggio 2020



ACCORDO SINDACALE 27 MAGGIO 2020

Visto l'accordo sindacale 23 marzo 2020;

Visto l'accordo sindacale 29 aprile 2020;

Vista la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ed in particolare l'articolo 87, comma 4 bis;

Visto l'art. 46 del CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018;

Considerando opportuno definire alcuni ulteriori aspetti legati alla disciplina delle assenze dal servizio del personale tecnico e amministrativo di UniTrento nel periodo emergenziale;

le parti convengono

1. La giornata di chiusura collettiva prevista **per il giorno primo giugno 2020** potrà essere recuperata, oltre che con le modalità di cui all'accordo 24.06.2019, anche utilizzando la flessibilità positiva smart working Covid-19 che verrà, eventualmente, maturata nel mese di giugno 2020 (*al posto della flessibilità ordinaria e nel rispetto delle medesime regole di cui all'accordo 24.05.2019*).
2. È costituito un fondo "ferie solidali" secondo la seguente modalità: ciascun dipendente può cedere al fondo le ferie maturate nel 2019 entro un massimo di 22 giornate.

Al fondo possono accedere, al fine di fronteggiare le particolari esigenze connesse al periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19 e non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti che debbano giustificare assenze, a mezza giornata o giornata intera, ed abbiano esaurito il proprio saldo ore, le proprie ferie pregresse e le ferie anno 2020 sino a 22 giorni (o al minor numero maturato alla data della richiesta).

Il limite di fruizione per i beneficiari è fissato in 20 giorni di ferie totali per la motivazione Covid-19; per le finalità di cui all'art. 46 del CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018CCNL valgono le regole e i limiti di cui al CCNL stesso.

3. Il personale, appartenente alle categorie di cui alla Legge 104/1992, affetto da deficit della sfera cognitiva e/o da una percentuale di invalidità superiore al 50%, dovrà giustificare le assenze dal servizio legate alla fase emergenziale attraverso le ferie pregresse, l'eventuale conto ore e le ferie 2020 maturate (ad esclusione di 10 giorni di ferie 2020 che rimangono nella disponibilità del dipendente). Dopo aver esaurito le possibilità di giustificazione anzidette, il dipendente è posto in esenzione dal servizio ex art 87, comma 3 L. 24 aprile 2020, n. 27, sino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.



ACCORDO SINDACALE 27 MAGGIO 2020

4. La generalità del personale impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ovvero in presenza, e che abbia esaurito le ferie pregresse, il saldo ore, e le ferie 2020 maturate (sino a 22 giorni), può accedere alle ferie solidali, di cui al comma 2 del presente accordo. Esaurito il periodo di 20 giorni di ferie solidali, il dipendente è tenuto a giustificare le assenze attraverso l'istituto del recupero, sino a 156 ore, di cui all'art. 1, comma 8 dell'accordo sindacale 23 marzo 2020. Dopo aver esaurito le possibilità di giustificazione anzidette e qualora permanesse l'impossibilità di ripresa dell'attività lavorativa, il dipendente è posto in esenzione dal servizio ex art 87, comma 3 L. 24 aprile 2020, n. 27, sino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.

Trento, 27 maggio 2020

La Delegazione di parte pubblica

PROF. GIORGIO BOLEGO
F.TO

DOTT. MARIO DEPAOLI
F.TO

DOTT. FLAVIO ROSSI
F.TO

La Delegazione di parte sindacale /

OO.SS.:

FLC-CGIL

DOTT. ANDREA BOMMASSAR
F.TO

CISL Università

ING. FABIO SARTORI
F.TO

Federazione UIL SCUOLA RUA

DOTT. FILIPPO MOSER
F.TO

FGU – federazione Gilda UNAMS

DOTT. STEFANO MATTEI
F.TO

R.S.U.:

DOTT. SSA KATIA RUABEN
F.TO

DOTT. PAOLO BERTOLINI
F.TO